



Il Sindaco di Parma

PROROGA ACCENSIONE FACOLTATIVA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI RISCALDAMENTO AI SENSI DELL'ART.5 DEL D.P.R. 74/2013.

Visto il D.P.R. n. 74/2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.149 del 27 giugno 2013, in vigore dal 12 luglio 2013 recante "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art.4 comma 1, lettera a) e c), del decreto legislativo 19/08/2005 n.192" che ha modificato il D.P.R. 26 agosto 1993, n.412;

Visto che il Comune di Parma è compreso nella fascia climatica "E", per la quale il periodo normale di funzionamento degli impianti di riscaldamento è dal 15 ottobre al 15 aprile e per 14 ore massime giornaliere, ai sensi dell'art 4 comma 2 del citato D.P.R.;

Considerato che al di fuori dei periodi di accensione previsti, ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.P.R. 74/2013, gli impianti termici: "possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria";

Considerato inoltre che l'articolo 5 comma 1 del D.P.R. 74/2013, dispone che "... in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili...";

Tenuto conto della straordinaria situazione di emergenza sanitaria in atto e di quanto disposto a livello nazionale in termini di misure restrittive per il drastico contenimento delle attività al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio da COVID-19, confermate con il più recente DPCM del 10/04/2020 pubblicato su Gazzetta Ufficiale con il n.97 del 11/04/2020, in particolare disponendo la necessità di mantenersi presso le proprie abitazioni fino al 3 maggio salvo i casi esclusi;

Tenuto conto inoltre delle proiezioni meteo dei prossimi giorni e della variabilità climatica con le possibili conseguenze per le fasce più deboli della popolazione disposta per la maggior parte presso le proprie abitazioni;

Vista la normativa in materia ed in particolare gli artt.4 e 5 del D.P.R. 74/2013;

ORDINA

FINO AL 3 MAGGIO 2020

la proroga dell'accensione facoltativa degli impianti termici di riscaldamento ai sensi dell'art.5 e in deroga all'Art.4 del D.P.R. n.74 del 16/04/2013, autorizzando il funzionamento degli impianti stessi per un limite massimo di 7 ore giornaliere e nella fascia oraria dalle ore 5.00 alle ore 23.00;

invitando la cittadinanza a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando l'obbligo di legge di non superare la temperatura di 18°C ,+2°C di tolleranza, per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili e di 20°C ,+2°C di tolleranza, per gli altri edifici.

La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della pubblicazione presso l'Albo Pretorio Comunale on line e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari:

CORPO POLIZIA LOCALE, IREN ENERGIA SPA, IRETI SPA, SETTORE OPERE DI URBANIZZAZIONE E MANUTENZIONE, PARMA INFRASTRUTTURE S.P.A., CENTRO SERVIZI DEL CITTADINO, UFFICIO RELAZIONI PUBBLICHE, UFFICIO STAMPA, COMANDO VV.FF., PREFETTURA DI PARMA, CENTRALE OPERATIVA 118, COMANDO CARABINIERI STAZIONE PARMA PRINCIPALE PRONTO INTERVENTO 112, QUESTURA DI PARMA.

Settore Mobilità ed Energia
Il dirigente
Nicola Ferioli

IL SINDACO
FEDERICO PIZZAROTTI

dalla Residenza Municipale, 14 aprile 2020

Si comunica che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo dell'Emilia Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio on line , ai sensi del DLvo 2.2.2010 n.104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR 24.11.1971 n.1199.

Firmato digitalmente da:

NICOLA FERIOLI in data 14/4/2020 15:05

FEDERICO PIZZAROTTI in data 14/4/2020 15:32